



IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. 2014

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. – CON APPLICAZIONE A DECORRERE DALL'ANNO 2014.

LA I.U.C. è SUDDIVISA IN N. 3 COMPONENTI CHE SONO: I.M.U. – T.A.R.I.. e T.A.SI.

TA.RI.

Per quanto riguarda la **TA.RI.** (ex Tares - taxa rifiuti) si informa che come per le annualità precedenti il Comune in collaborazione con Sirmione Servizi SRL recapiterà gli avvisi di pagamento completi del modulo di versamento.

I.M.U.

In merito all'**I.M.U.**, il Comune di Sirmione, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 agosto 2014, ha determinato le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI, invariate rispetto al 2013:

ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/2- A/3-A/4-A/5- A/6-A/7)

E PERTINENZE

(CAT. C/2 – C/6E c/7)

ESENTE

- ALIQUOTA BASE: 0,76 per cento
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT A/1, a/8 e A/9
- e relative pertinenze: 0,20 per cento

SOGGETTI PASSIVI

Per soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati-terreni agricoli –aree fabbricabili) ed i titolari di diritti reali di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (Cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
---	--

PERTINENZE	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali indicate . L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.
-------------------	---

FABBRICATI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale I nuovi coefficienti sono:
160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10 e C/2-C/6-C/7)
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale c/1

TERRENI AGRICOLI	La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente. I nuovi coefficienti sono:
135	Terreni agricoli
75	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
AREE FABBRICABILI	La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	A decorrere dall'01/01/2014, ai sensi del comma 708 della Legge n. 147/2013, sono esenti dall'imposta i fabbricati di cui al comma 8 art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni.
--	--

IMMOBILI STORICI- ARTISTICI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato.
IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI	In presenza dei requisiti richiesti, l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.

"BENI MERCE"	A decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
--------------	---

ANZIANI E DISABILI	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
--------------------	---

SEPARAZIONE O DIVORZIO	In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell'I.M.U.; il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione: Ne consegue che l'unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell'abitazione.
---------------------------	--

VERSAMENTI

MODALITA': F24 – GRATUITO c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E 12/04/2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per il COMUNE e per lo STATO. Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21/05/2013 i codici tributo sono stati aggiornati.
---	---

CODICI TRIBUTO	COMUNE
3912	Abitazione principale e pertinenze
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati
3923	Interessi da Accertamento
3924	Sanzioni da Accertamento
3930	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - incremento

CODICI TRIBUTO	STATO
3925	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"

L'imposta dovuta è interamente a favore del Comune AD ECCEZIONE per quella dovuta su fabbricati del gruppo catastale "D" che è a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) – COD. 3925

TERMINI - SCADENZE	Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:
16 GIUGNO 2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta ➤ Unica soluzione
16 DICEMBRE 2014	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta

IMPORTO MINIMO	Ai sensi dell'art. 15- del Regolamento I.U.C-I.M.U., l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
---------------------------	--

TA.SI.

In merito alla **TA.SI.**, il Comune di Sirmione, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28 agosto 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha determinato le seguenti ALIQUOTE:

CASISTICA	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO
ABITAZIONE PRINCIPALE: <u>DA CAT. A/2 A CAT. A/7</u> E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C/2-C/6-C/7) UNA PERTINENZA PER CATEGORIA CATASTALE	0,00 PER MILLE	
IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE: A CONDIZIONE CHE L'IMMOBILE NON RISULTI LOCATO:	0,00 PER MILLE	
ABITAZIONE PRINCIPALE: <u>CAT. A/1 – A/8 - A/9</u> E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C/2-C/6-C/7) UNA PERTINENZA PER CATEGORIA CATASTALE	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3958
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:	1,00 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3959
AREE FABBRICABILI:	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3960
PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI:	1,80 PER MILLE	CODICE TRIBUTO 3961

<p>SOGGETTI PASSIVI</p> <p>PROPRIETARI</p> <p>OCCUPANTI</p>	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari: In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria per ciascuna annualità di imposizione.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte pari al 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p>
--	---

<p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p>
-------------------------------------	---

<p>PERTINENZE</p>	<p>Per la definizione di pertinenze dell'abitazione principale si conferma la normativa prevista per l'applicazione dell'I.M.U..</p> <p>L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.</p>
--------------------------	--

<p>DETRAZIONI:</p> <p>DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Non sono previste detrazioni di imposta.</p>
--	---

<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>La base imponibile prevista per l'applicazione della TASI può differenziarsi per alcune fattispecie rispetto a quanto previsto dalla normativa I.M.U., è quindi opportuno fare preciso riferimento alla Legge n. 147/2013 ed al Regolamento Comunale I.U.C.-TASI.</p>
-------------------------------	--

VERSAMENTI

MODALITA': F24 – GRATUITO c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E aprile 2014 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24.
--	---

CODICI TRIBUTO	COMUNE
3958	Abitazione principale e pertinenze
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	Aree fabbricabili
3961	Altri fabbricati
3962	Interessi
3963	Sanzioni

IMPORTO MINIMO	Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento I.U.C-TA.SI., l'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
-----------------------	---

TERMINI - SCADENZE	Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:
16 OTTOBRE 2014	<ul style="list-style-type: none">➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta➤ Unica soluzione
16 DICEMBRE 2014	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta

NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

30 GIUGNO 2014	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2013 - IMU
30 GIUGNO 2014	DICHIARAZIONE PER ANNO DI IMPOSTA 2014 – IUC-IMU-TA.SI.

Sirmione, li 15 settembre 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria G. FAZIO)

Sito web: www.comune.sirmionebs.it

e.mail: tribute@sirmionebs.it

Ufficio Tributi:

Tel. 030/9909108-9909109

Fax: 030/9909112